



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno

**Area Finanziaria Tributaria
Ufficio Attività Economiche e SUAP**

AVVISO PUBBLICO

**A FAVORE DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E DI ATTRAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI NELLE ISOLE MINORI
(FONDO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 754 DELLA LEGGE 30/12/2020 N. 178)**

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 754, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e la conseguente assegnazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 destinato al finanziamento di iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori,
- il decreto di variazione di bilancio Bil 28/2021, nel C.d.r. 7, ha istituito il capitolo 940 "Fondo per iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori" con una dotazione di 1.500.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023,
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2021 regola i criteri di riparto del "Fondo per gli investimenti delle isole minori" di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare l'articolo 2 indica i criteri per la ripartizione del Fondo,
- il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 13 agosto 2021, sulla base del DPCM 4 febbraio 2021, ne ha determinato i coefficienti per il riparto tra i comuni delle isole minori,
- il decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie del 4 agosto 2022, pubblicato il 28 settembre 2022, ha previsto la ripartizione del Fondo per iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori e ha determinato la quota dello stanziamento per ciascun comune utilizzando i medesimi coefficienti definiti dal decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie del 13 agosto 2021, stante l'analogia tra le finalità dei due fondi;

Considerato che il Comune di Campo nell'Elba è risultato beneficiario di un contributo complessivo, per le annualità 2021-2022-2023, di importo pari a € 158.883,00, ai sensi del decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie del 15.12.2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.106 del 26.05.2023 recante gli indirizzi per la stesura del presente avviso;

Visto il proprio atto n.45 del 08.06.2023 con il quale viene approvato il presente avviso con i relativi allegati;

RENDE NOTO

che questa amministrazione intende finanziare iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori, mediante la concessione di un contributo una tantum a fondo perduto per finanziare programmi di investimento realizzati nei seguenti ambiti:

- *Turismo*
- *Commercio*
- *Servizi.*

secondo quanto di seguito specificato.

ARTICOLO 1 FINALITÀ

Il presente avviso è finalizzato a disciplinare la presentazione delle istanze volte ad ottenere il finanziamento in oggetto, nonché la concessione e la gestione del relativo contributo.

ARTICOLO 2 DOTAZIONE FINANZIARIA

L'ammontare delle risorse disponibili sul presente avviso, destinate al finanziamento di iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle Isole Minori (fondo di cui all'art.1 comma 754 della legge 30/12/2020 n.178), è pari a **€ 158.883,00**.

La disponibilità complessiva di risorse finanziarie potrà essere incrementata qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a seguito dell'adozione di successivi provvedimenti.

ARTICOLO 3 AIUTI DI STATO

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n.1407 e 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*". (*)

Il rispetto dei massimali di importo previsti dal Regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 e s.m.i. sarà verificato dall'ente ai sensi del Decreto n.115 del 31 maggio 2017 (pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017), mediante il Registro Nazionale Aiuti di Stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

() L'importo totale massimo degli aiuti in regime "de minimis" ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro. Per stabilire se un'impresa possa ottenere l'agevolazione in regime "de minimis" e l'ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti dall'impresa, a qualsiasi titolo in regime de minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti). Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della*

determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4

SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - REQUISITI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

Potranno presentare la domanda di contributo esclusivamente le categorie di impresa, attive nei settori del turismo, commercio e servizi.

Al momento della presentazione della domanda di contributo le imprese beneficiarie dei finanziamenti devono possedere, pena l'esclusione, i seguenti requisiti indicati all'art. 5 del Decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 04/08/2022:

- rientrare nella categoria delle piccole o micro-imprese di cui al DM 18 aprile 2005 e all'allegato I del Regolamento UE 651/2014 (*),
- essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese,
- avere sede legale nel territorio del comune che eroga il finanziamento,
- operare nell'ambito delle isole minori,
- non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione per la partecipazione a procedure di appalto o concessione previste dall'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e/o regionali e/o comunitarie,
- non aver subito sanzioni definitivamente accertate che comportino l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi,
- non essere fornitori di servizi, anche a titolo gratuito, in favore dell'amministrazione comunale che eroga il finanziamento, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge n.95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135,
- non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di finanziamenti pubblici o comunque a ciò ostative,
- qualora beneficiarie del finanziamento, restare attive per almeno 3 anni dalla data di ricezione dello stesso, pena la sua restituzione.

Con riferimento alla posizione di regolarità tributaria nei confronti del Comune di Campo nell'Elba, sarà equiparato a regolarità l'aver sottoscritto con l'ente un piano di rateizzazione, secondo quanto stabilito dal regolamento disciplinante la riscossione coattiva delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 31.03.2021.

La verifica delle posizioni di regolarità contributiva, retributiva e tributaria verrà effettuata nei 30 giorni antecedenti la data del provvedimento di approvazione dell'elenco dei beneficiari.

Qualora, in occasione delle suddette verifiche, non si riscontri la regolarità, verrà data possibilità di regolarizzare presentando idonea documentazione a comprova entro 7 giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione. Decorso tale termine si procederà all'esclusione della domanda.

Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell'istanza deve essere tempestivamente comunicata al RUP per le eventuali verifiche e valutazioni.

() Ai sensi della vigente normativa si definisce **microimpresa** l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce **piccola impresa** l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente avviso.*

ARTICOLO 5 PRIORITA' DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi verranno erogati prioritariamente, nell'ordine, alle seguenti categorie di impresa aventi al 28/09/2022, data di pubblicazione sul sito istituzionale del DAR del Decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 04/08/2022, i seguenti requisiti:

- a) *imprese costituite da meno di 3 anni con compagine societaria composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età inferiore ad anni 36,*
- b) *imprese costituite da meno di 3 anni*
- c) *imprese costituite da oltre 3 anni*

Ferme restando le priorità e l'ordine stabiliti al comma precedente, il contributo verrà concesso in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda, fino ad esaurimento dell'importo del fondo disponibile.

ARTICOLO 6 SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO

Il contributo è concesso nella forma di contributo a fondo perduto *una tantum*, per le spese di investimento sostenute dai soggetti beneficiari, di cui all'art. 4.

Le spese ammissibili al finanziamento sono le seguenti:

- spese per interventi su immobili per uso esclusivamente commerciale, incluse quelle sostenute nei confronti di professionisti incaricati ai fini della realizzazione dello specifico intervento
- acquisto di arredi,
- acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari e attrezzature,
- programmi informatici e soluzioni ICT.

Non sono ammissibili al finanziamento le seguenti voci:

- acquisto di veicoli,

- spese per trasporto, vitto e alloggio,
- materiale di promozione cartaceo gadget e on line,
- eventi e feste patronali,
- spese correnti in genere,
- spese per rimborsi, mutui e interessi.

Si specifica, altresì, che:

- i progetti di investimento non dovranno risultare già avviati prima della presentazione della domanda di contributo,
- saranno ritenute ammissibili le spese sostenute dai soggetti beneficiari a partire dalla data di erogazione del contributo da parte dell'Ente.

ARTICOLO 7 IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo concesso sarà pari al 20% delle spese ammissibili, al netto dell'IVA, nel rispetto dell'importo massimo finanziabile di € 20.000,00.

ARTICOLO 8 TERMINE ENTRO IL QUALE DOVRANNO ESSERE SOSTENUTE LE SPESE FINANZIATE

I beneficiari dovranno sostenere le spese ammesse a contributo entro il termine tassativo di un anno decorrente dalla data di erogazione del finanziamento da parte del Comune.

ARTICOLO 9 GESTIONE DEL CONTRIBUTO

Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione del contributo *una tantum*, saranno curati direttamente dall'Amministrazione Comunale. L'aiuto è concesso in modo automatico tenendo conto degli elementi dichiarati mediante la modulistica di cui al prosieguo.

ARTICOLO 10 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Per la concessione del contributo i soggetti interessati dovranno presentare un'istanza in carta semplice con l'indicazione del possesso dei requisiti previsti, trasmessa esclusivamente **a mezzo Posta Elettronica Certificata** all'indirizzo: comune.camponellelba.li@postacert.toscana.it e dovrà pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre il 13 luglio 2023**; farà fede la data di spedizione.

A tal fine dovrà essere utilizzato il modello di domanda di cui all'*Allegato A*, parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Altre modalità di invio comporteranno l'esclusione della candidatura.

A pena di nullità, la domanda (*Allegato A*) dovrà essere regolarmente sottoscritta, o firmata digitalmente (ai sensi del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005), dal titolare dell'impresa nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

Alla domanda (*Allegato A*) dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- *visura camerale in corso di validità,*
- *preventivi forniture o computi metrici estimativi relativi alle spese da sostenere rientranti nell'elenco delle spese ammissibili di cui all'art.6 comma 1 del presente avviso,*
- *Allegato B: Quadro Economico riepilogativo del programma di investimento proposto dal quale siano desumibili gli importi delle spese preventivate e la riconducibilità delle stesse alle categorie di spese ammissibili di cui all'art.6,*
- *copia documento identità del sottoscrittore (obbligatoria solo nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta digitalmente).*

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

Non potranno essere accolte le domande predisposte in maniera incompleta e/o non conformi alle disposizioni di legge e del presente avviso.

ARTICOLO 11 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

A conclusione della fase istruttoria, il Comune di Campo nell'Elba comunicherà al beneficiario, a mezzo PEC, l'ammissione ai benefici del contributo di cui al presente avviso, e, contestualmente, ne disporrà l'erogazione a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN indicato in sede di presentazione della domanda.

L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate).

Ai sensi dell'art.28, comma 2, del D.P.R. 600/1973, si precisa che sui contributi concessi non verrà operata la ritenuta di acconto del 4%, dal momento che le spese ammissibili rientrano tutte nella categoria dei "beni strumentali".

A garanzia del contributo erogato i beneficiari dovranno obbligatoriamente presentare idonea polizza fidejussoria, emessa da primario istituto bancario/assicurativo intestata al Comune di Campo nell'Elba, pari all'importo erogato maggiorato del tasso di interesse legale, con validità di almeno 3 anni dalla data di erogazione, atto a coprire la penalità di restituzione degli stessi importi erogati in caso di inadempienza e qualora le attività beneficiarie del finanziamento non dovessero restare attive per almeno tre anni. La polizza dovrà contenere la clausola "Senza preventiva escussione del debitore"

principale". La garanzia dovrà essere presentata entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione dell'istanza e comunque prima dell'erogazione del contributo.

Il Comune di Campo nell'Elba, anche successivamente all'erogazione del *contributo*, si riserva di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda. In caso di rilevata dichiarazione mendace si provvederà all'esclusione della domanda e al recupero del contributo, se già erogato, con contestuale segnalazione alle autorità competenti.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei dati dei beneficiari ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 di cui al presente avviso, il Comune di Campo nell'Elba provvederà alla estrapolazione dei relativi elenchi per la trasmissione degli stessi al Responsabile della Trasparenza del Comune per la relativa pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" nel rispetto delle specifiche indicate all'art.27 del medesimo D.lgs. 33/2013.

ARTICOLO 12 MODALITA' DI SPESA

I pagamenti dovranno essere regolati esclusivamente attraverso bonifico bancario singolo per ogni singola fattura di spesa (non verranno ammessi bonifici cumulativi). La causale del bonifico deve riportare i riferimenti (numero, data e fornitore) della fattura di cui costituisce quietanza.

Le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario indicati in sede di presentazione della domanda (*Allegato A*). Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

ARTICOLO 13 TERMINI E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

A pena di revoca del contributo concesso, entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento/fornitura (attestata dalla data di pagamento dell'ultima fattura), il beneficiario è tenuto presentare all'Ente la rendicontazione delle spese sostenute.

Ai fini della rendicontazione delle spese il beneficiario dovrà produrre e presentare al comune, per ciascuna spesa sostenuta, la seguente documentazione probatoria:

- **documento di spesa (fattura/e)** contenente/i tutti gli elementi obbligatori di cui all'art. 21 del DPR 633/1972.
In particolare si chiede che la fattura contenga una chiara descrizione dell'oggetto della spesa al fine di consentire la verifica della riconducibilità della stessa al programma di investimento presentato dall'impresa e ammesso a contributo.
- **quietanza/e di pagamento** costituita/e da:
 - ✓ distinta del bonifico bancario la cui causale deve riportare i riferimenti (numero, data e fornitore) della fattura di cui costituisce quietanza;

- ✓ estratto conto completo, integro e leggibile, comprensivo del bonifico effettuato opportunamente evidenziato.
- **allegato C:** tabella riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa,
- **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che attesti:
 - ✓ che le spese sostenute e rendicontate sono coerenti con il programma di investimento oggetto di domanda di contributo ed ammesso a finanziamento;
 - ✓ di non avere mai chiesto né ottenuto alcun contributo da parte di Enti pubblici e/o privati per le medesime spese oggetto di rendicontazione;
 - ✓ il mantenimento dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità indicati ai precedenti articoli del presente Avviso.

Qualora venissero riscontrate difformità e/o irregolarità, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione del contributo per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo medesimo e quella di restituzione dello stesso. A tal fine verrà escussa la garanzia fidejussoria obbligatoria di cui all'art.11 del presente avviso.

ARTICOLO 14

INFORMAZIONI SULL'AVVISO PUBBLICO, ACCESSO AGLI ATTI E MODALITÀ DI RICORSO

Con riferimento alle informazioni relative al presente avviso, alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione e all'erogazione del bonus, a partire dall'apertura e fino al giorno prima della chiusura dei termini, sarà possibile inviare F.A.Q. e richieste di chiarimenti al recapito di posta elettronica a mezzo PEC all'indirizzo comune.camponellelba.li@postacert.toscana.it **entro e non oltre le ore 24:00 del 9 luglio 2023.**

I quesiti e le relative risposte, se di interesse generale, saranno pubblicati in forma anonima sul sito istituzionale del Comune nella sezione FAQ dedicata alla presente procedura.

L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/1990, del D.P.R. 184/2006 e del D. Lgs. 33/2013.

Ai sensi della Legge 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Attività Economiche e SUAP, Dr. Stefano Servidei.

Avverso le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento:

- è ammessa istanza di riesame ai sensi della Legge 241/1990,
- è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o comunicazione delle stesse o comunque dalla piena conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 15

INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente avviso (D. Lgs. 30/06/2006 n.196 e Regolamento UE n.679/2016) e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. I dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'istruttoria del procedimento in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in caso di rifiuto non potrà essere dato corso all'istruttoria del procedimento e non verrà accolta l'istanza. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri uffici comunali, ad altri enti pubblici o concessionari di pubblici servizi interessati dalla procedura in oggetto. L'interessato ha i diritti di cui al D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE n.2016/679. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campo nell'Elba e il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Finanziaria Tributaria del Comune di Campo nell'Elba, dr. Stefano Servidei.

ARTICOLO 16 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Campo nell'Elba, che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Allegati:

- *Allegato A - Modulo istanza*
- *Allegato B – Quadro Economico del programma di investimento proposto*
- *Allegato C – Tabella riepilogativa delle spese sostenute*

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

dr. Stefano Servidei



